CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64-65

La Commissione proporrebbe che l'alinea 2º dell'articolo 4 venisse in conseguenza così redatto, sostituendosi, s'intende, alle parole « 27 giugno 1850 » le parole « 20 giugno 1851. » Vi sarebbe, così facendo, conformità tra due leggi che trattano di cose simili.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta?

ANGIOLETTI, ministro per la marineria. Accetto, sebbene creda che si potrebbe lasciare l'alinea come sta, cambiando solo la parola quote in quella di trentesimi.

LONGO. È per mettere d'accordo le due leggi.

PRESIDENTE. Con questa modificazione la seconda parte dell'articolo 4 direbbe così:

« La pensione di ritiro agli ufficiali di cui tratta il primo capoverso dell'articolo 2 della legge del 20 giugno 1851, i quali non abbiano trent'anni di servizio, sarà in questo caso eguale ad altrettante quote del minimo della pensione di ritiro quanti saranno gli anni mancanti di servizio prestato. »

Metto ai voti l'articolo 4 così modificato.

(È approvato.)

« Art. 5. L'articolo 8 della detta legge è altresì applicato agli individui della bassa forza dei porti, i quali, compiuti 50 anni di età e 15 di servizio, fossero divenuti inabili a proseguirlo. »

(È approvato.)

« Art. 6. Il Governo conserva però la facoltà di giubilare per anzianità di servizio i militari nelle condizioni dettate dal sopra citato articolo 2º della legge 20 giugno 1851.

« In questo caso però il giubilato avrà diritto a conoscere le cagioni che ne provocarono il collocamento a riposo. »

BICCI GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICCI GIOVANNI. In genere sarei opposto a questa facoltà che chiede il Governo...

BIXIO. Domando la parola.

RICCI GIOVANNI... imperocchè io credo che molto miglior sistema erasi seguito nella legge per le pensioni degli impiegati civili, nella quale era stabilito che il diritto tanto dell'impiegato quanto del Governo doveva essere identico e reciproco.

Io credo tuttavia che allorquando un individuo ha diritto alla pensione e può chiederla, il Governo ha diritto a collocarlo a riposo, semprechè creda che la sua opera non sia più utile al paese; ma mi sorge dubbio se sia conforme a equità che il Governo possa collocare a riposo d'autorità colui il quale, a termine della vegliante legge, non ha conseguito il diritto ad invocare siffatta pensione di riposo.

Ma siccome questo sistema venne già adottato per le pensioni dei militari di terra, trovo che sarebbe difficile il riuscire a mutarne la sostanza.

Proporrei pertanto che per la marina si dicesse in fine del primo alinea: sentito il parere del Consiglio di ammiragliato.

Naturalmente il ministro segue o non segue questo

parere, in quanto che non è mai vincolato nè dalle deliberazioni del Consiglio d'ammiragliato, nè tanto meno dai pareri.

Io non entrerei nell'argomento qualora sentissi che il signor ministro non avesse difficoltà ad aderire a questa mia proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Ricci propone di aggiungere in fine della prima parte dell'articolo 6 queste parole: sentito il parere del Consiglio di ammiragliato.

Accetta il signor ministro?

ANGIGLETTI, ministro per la marineria. Io, facendo moltissimo conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Ricci, poichè tendono a garantire, dirò, la sorte degli uffiziali, sono tutt'altro che alieno dall'apprezzarne il merito, poichè, quantunque sia da pochi giorni al Ministero, tuttavia ho fatto e credo che farò molte di quelle cose che l'onorevole Ricci desidera; e sulle cose interessanti mi rivolgerò sempre al Consiglio dell'ammiragliato per averne il parere.

Osservo di più che esiste un decreto od un regolamento, ma credo sia un decreto, il quale determina le attribuzioni del Consiglio di ammiragliato; ed è naturale che il ministro si rivolga a questo Consiglio per tutte le questioni di qualche importanza, cosa che è comoda anche per il ministro stesso, perchè in questo modo esso si sgrava, direi, di una parte della sua responsabilità. Ma io non saprei convenire che le parole proposte dall'onorevole Ricci dovessero far parte di questa legge, in quanto che, per quanto io ne sappia, non trovano riscontro in nessuna delle leggi che si riferiscono all'amministrazione dell'esercito. Anche l'esercito ha i suoi Comitati, come si chiamano con altro linguaggio militare, ma io non credo che ci sia nessuna disposizione legislativa nè regolamentare, la quale obblighi il ministro della guerra a domandar sempre il parere di questi Comitati.

È verissimo che con queste parole non si limiterebbe l'autorità del ministro, ma una volta che per legge fosse detto che il ministro è obbligato in tutti questi casi a sentire il parere del Consiglio dell'ammiragliato, io non so come si potrebbe andare contro a questo parere.

Faccio poi osservare che questa misura si riferisce spesse volte, direi, al sistema generale della disciplina. Molte volte un ufficiale, il quale ha meritato un castigo, il ministro trova bene di allontanarlo dal servizio.

Ora se il Consiglio dell'ammiragliato dovesse occuparsi di un caso di disciplina, probabilmente dovrebbe occuparsi anche di altri casi di minor importanza; e così si andrebbe in una sequela di casi, lo che mi pare assolutamente non potersi ammettere.

Per conseguenza, rispettando le opinioni dell'onorevole Ricci, e promettendo a me stesso di valermene più spesso che sarà possibile, io dichiaro che non potrei accettare che queste parole fossero incluse in quest'articolo.